# 76447/2021

# ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000) A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FERRARA N.643/2020, DI BOLOGNA N.1001/2019 E DI AFRAGOLA NN.2695/18 E 43/19 RELATIVE A CAUSE IN OPPOSIZIONE A VERBALI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI E SENTENZA TAR BOLOGNA N.286/2021.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

**che** nel ricorso promosso da Auto 3.0 Srl, avanti il Giudice di Pace di Ferrara (R.G. 2966/20), avverso verbale emesso per violazione dell’art. 7 del C.d.s, dal Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, il Comune di Ferrara è stato condannato al pagamento di **€**.**334,82**, in forza della sentenza n.643/2020 depositata il 17/03/2021 di cui € 200,00 per competenze ed € 43,00 per rimborso, € 30,00 per 15% spese generali, € 9,2 per CPA 4% IVA € 52,62, come da richiesta di pagamento inviata dall’avvocato della società ricorrente con PEC del 21/04/2021;

**che**, nel ricorso promosso da Sciarretta Tommaso, avanti il Giudice di Pace di Bologna (R.G. 981/2017) avverso, tra l’altro, verbale emesso in data 8/04/2005 per violazione dell’art. 167 del C.d.s, dal Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, il Comune di Ferrara è stato condannato, in solido con altre tre amministrazioni convenute, alla refusione all’attore delle spese processuali liquidate in € 1.205,00 per onorari, €.125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, che tali spese sono state già liquidate dal Comune di Bologna a cui era pervenuta richiesta di pagamento, da parte degli avvocati dichiarati antistatari, per l’intero importo dovuto e che, di conseguenza il suddetto Comune, con PEC PG. 21363 del 16/02/21, ha richiesto di procedere alla restituzione della quota di 1/4 di quanto versato pari ad **€ 452,34**

**che** il Corpo Polizia Locale Terre Estensi ha fatto pervenire richiesta e nulla osta affinché si proceda al pagamento delle spese di giudizio per le suddette posizioni;

**che**, nel ricorso promosso da Capone Dario, avanti il Giudice di Pace di Afragola con R.G. 4893/18, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Amministrazione comunale di Ferrara per opposizione alla cartella esattoriale n. 071-2012-00027582-79-000 derivante dal ruolo n.14620 dell’anno 2011, emesso in seguito a verbale di contestazione n. 9/08905 del 25/05/2007 elevato dal corpo di Polizia Municipale, in forza della condanna pronunciata con sentenza n.43/19 pubblicata 3/01/2019, i convenuti sono stati condannati alla refusione delle spese di lite liquidate in € 300,00 oltre spese generali 15% (€ 45,00), CPA 4% (€ 13,80) e altre spese non imponibili per €.50,00, da distrarre a favore del procuratore costituito, per un totale complessivo di **€.408,80**;

**che**, nel ricorso promosso da Capone Dario, avanti il Giudice di Pace di Afragola con R.G. 4340/18, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Amministrazione comunale di Ferrara per opposizione alla cartella esattoriale n. 071-2011-00115074-75-000 derivante dal ruolo n.15509 dell’anno 2010, emessa per iscrizione a ruolo di verbale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ferrara di violazioni dell’art. 167 del c.d.s.; in forza della condanna pronunciata con sentenza n.2695/18 depositata 13/01/2019, i convenuti sono stati condannati alla refusione delle spese di lite liquidate in € 400,00 oltre spese generali 15% (€ 60,00), CPA 4% (€ 18,40) e altre spese non imponibili per €.150,00, da distrarre a favore del procuratore costituito, per un totale complessivo di **€.628,40**;

**che** le due suddette sentenze del Giudice di Pace di Afragola, unitamente a nota spese, sono state notificate con Pec rispettivamente il 20/05/21 –PG 62154/21 e il 21/05/21 con PG 63261/21;

**che**, nel ricorso avanti al TAR Bologna promosso da Wind Tre Spa con RG.143/2021, per impugnazione determine di rigetto SCIA presentata per adeguamento tecnologico di impianto di telecomunicazione, con sentenza n.286/21 pubblicata il 23/03/21 il TAR ha ha *condannato il Comune di Ferrara a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 2.500 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre oneri di legg,* per un totale complessivo da rimborsare di **€.3.640,00** (€ 2.500 per compensi, oltre € 375,00 per 15% spese generali, € 115,00 per CPA 4% ed € 650,00 per rimborso contributo unificato), come da richiesta di liquidazione che l’avvocato della ricorrente ha fatto pervenire al Comune a mezzo PEC PG. 60702 del 18/05/21;

**Considerato che:**

l’art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali con deliberazione consiliare riconoscano la legittimità dei debiti derivanti dalle tipologie elencate alle lettere da *a)* ad *e)* del medesimo comma;

le sentenze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art 194 comma 1, lett. *a*) del D. Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico dell’ente;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di euro 5.464,36 derivanti dalle sentenze esecutive sopraccitate, in quanto rientranti nella fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, onde evitare procedimenti esecutivi nei confronti del Comune con aggravio di spese;

**Dato atto:**

**che** il Consiglio Comunale ha adottato rispettivamente delle sedute del 15/03/2021e 24.03.2021le seguenti deliberazioni:

- con verbale n. 7 PG 27410/2021 "Approvazione del DUP 2021/2024 e relativi allegati",

- con verbale n. 5 PG 21543/2021 “Approvazione del Bilancio di previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2021/2023 e relativi allegati";

**che** il suddetto debito fuori bilancio di € 5.464,36 trova copertura finanziaria con i fondi disponibili al capitolo 20284, azione 3252 di cui alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 3 dell’esercizio **2021** del Bilancio di previsione 2021-2023;

**Vista** la previsione dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 secondo cui “*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*”;

**Visto** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/06/2021;

**Visti** i pareri favorevoli rispettivamente espressi dall’Avv. Edoardo Nannetti, Dirigente del Servizio Affari Legali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 - comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/00);

**Sentite** la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare

**DELIBERA**

DI RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di cui in premessa di euro 5.464,36 in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 5.464,36 trova copertura finanziaria sui fondi disponibili al capitolo 20284, azione 3252 di cui alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 3 dell’esercizio **2021** del Bilancio di previsione 2021-23;

DI PRECISARE che il responsabile del procedimento è l’avv. Edoardo Nannetti Dirigente del Servizio Affari Legali;

DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Affari Legali l’adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma dovuta in forza di sentenza e riconosciuta nel presente atto;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;